

DELIBERA N. 317/22/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CORBOLA (RO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 settembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota del 31 agosto 2022 (prot. n. 0251682) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato a seguito della segnalazione in data 24 agosto 2022 del Gruppo di Minoranza “Noi per Voi” del Comune di Corbola (RO) per la presunta violazione dell'art. 9, della legge 28/2000 da parte del Comune di Corbola (RO), riguardante la diffusione, in data 7 agosto 2022, di un notiziario bimestrale *“realizzato con fondi comunali”*, denominato *“Il Corriere della Repubblica di Bosgattia – Notiziario di informazione e di promozione territoriale del Comune di Corbola (determina n. 75 del 23-04-2022)”*, distribuito in formato cartaceo e pubblicato su social. Nella segnalazione

si evidenzia che il periodico, contenendo *“articoli di promozione corredati da foto del primo cittadino e poche notizie di servizio”*, non appare riconducibile ad una attività di informazione *“essenziale, urgente, impersonale ed improcrastinabile (come ad esempio il trafiletto che si riferisce all’ordinanza per l’emergenza idrica)”*. Inoltre, *“è presente il logo del Comune di Corbola che riconduce il Corriere ad una pubblica amministrazione”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato per le comunicazioni, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 25 agosto 2022 e la risposta dell’Amministrazione comunale del 26 agosto 2022 con la quale si rileva tra l’altro che:

- *<<il notiziario “corriere della Repubblica di Bosgattia” deve contenere le seguenti articolazioni ...a) attività amministrativa comunale (attività del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio comunale, dei singoli Assessorati, degli uffici, scadenze, recapiti, etc); b) informazione e formazione civica; c) storia e vita sociale della comunità; d) attività culturali, sportive, ricreative e sociali; ...>>*;
- in considerazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 della legge n. 28/2000 sulla presentazione delle denunce, la segnalazione *“non rispetta i termini perentori previsti dalla legge, ossia 10 giorni dal fatto”*;
- il periodico segnalato non ha *“alcun contenuto politico e nessun riferimento esplicito o implicito a opinioni o valutazioni politiche espresse o meno dal sindaco o da altri componenti dell’amministrazione comunale di Corbola”*;
- l’amministrazione di Corbola *“non è coinvolta in nessuna competizione politico/amministrativa, né ha al proprio interno componenti candidati alle prossime elezioni politiche, né può essere ricondotta, attraverso il contenuto di articoli o simboli, a nessuna forza politica nazionale in lizza nelle prossime elezioni”*;

PRESA VISIONE della documentazione, allegata alla segnalazione, e del notiziario *“Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”* accessibile su Facebook alla data 31 agosto 2022;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie del Comitato per le comunicazioni del Veneto in base alle quali:

- <<Nel capitolato allegato alla segnalazione *“Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”* viene identificato come *“notiziario comunale”*>>.
- <<Il suddetto notiziario è divulgato (anche) per mezzo social media: più specificamente ad esso è intestata una apposita pagina di Facebook denominata appunto *“Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”*, nella quale sono stati pubblicati in data 7 agosto 2022 il Primo e il Secondo numero del giornalino in questione e tuttora (30 agosto) sono effettuate comunicazioni istituzionali del Comune>>;
- <<Nel giornalino *“Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”*, allegato alla segnalazione, compaiono l’indicazione del Sindaco Michele Domeneghetti, del Vice Sindaco Sarah Crepaldi, dell’Assessore Silvio Meggiorin, e loro foto, in diversi articoli>>. Pertanto, *“Non si riscontra l’impersonalità del messaggio.*

Considerato che non è presente la caratteristica di impersonalità del messaggio, si ritiene che sussista la violazione”;

- *<<Nel giornalino “Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”, allegato alla segnalazione - in riferimento al trafiletto che si riferisce all’ordinanza per l’emergenza idrica - compare l’indicazione del Sindaco Michele Domeneghetti>>. Pertanto, “Non si riscontra l’impersonalità del messaggio”;*
- *“In riferimento al trafiletto che si riferisce all’ordinanza per l’emergenza idrica si ritiene che si tratti di informazione indispensabile, come stabilito dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 28/00”. Pertanto, “Si riscontra l’indispensabilità del messaggio”;*
- *In merito alle controdeduzioni del Comune sulla data della segnalazione, <<si rileva innanzitutto che la norma in questione non indica il termine come “perentorio”, restando in ogni caso la possibilità dell’Agenzia di procedere d’ufficio. A questo proposito si evidenzia che alla data del 31 agosto 2022 la comunicazione in questione è ancora pubblicata e consultabile nella pagina Facebook>>;*

PRESO ATTO che dall’istruttoria condotta dal Comitato per le comunicazioni del Veneto non emergono accertamenti sull’asserita distribuzione del periodico “*Il Corriere della Repubblica di Bosgattia*”, in formato cartaceo e che, pertanto, non è stato possibile pervenire ad un accertamento completo con riferimento al periodo e alle modalità di diffusione del periodico in formato cartaceo, per cui non è possibile alcun intervento in merito;

CONSIDERATO che il Comitato per le comunicazioni del Veneto nella seduta del 31 agosto 2022 *“all’unanimità ha ritenuto ammissibile e fondata la segnalazione in oggetto, riconoscendovi la fattispecie - vietata ai sensi del comma 1, art. 9 della legge 28/2000 e s.m.i. – di una attività di comunicazione effettuata da una Pubblica Amministrazione durante il periodo di par condicio, priva della forma della impersonalità e della indispensabilità del messaggio”;*

RITENUTO che la diffusione del periodico “*Il Corriere della Repubblica di Bosgattia*”, notiziario di informazione e promozione territoriale del Comune di Corbola sul profilo Facebook <https://www.facebook.com/Il-Corriere-della-Repubblica-di-Bosgattia-104153515626646/>, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000, in quanto posta in essere dall’amministrazione comunale di Corbola, giusta determina n.75/2022;

RILEVATO che la pubblicazione del periodico segnalato in data 7 agosto 2022 ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Corbola attraverso la diffusione/pubblicazione sul profilo Facebook in questione del periodico "*Il Corriere della Repubblica di Bosgattia*", edizioni n. 1 e n. 2 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo della campagna per le elezioni politiche. Né risulta soddisfatto il requisito dell'impersonalità per l'apposizione del logo nel frontespizio del periodico e per il riferimento diretto al sindaco Michele Domeneghetti nel caso di contenuti, pur indifferibili, come il messaggio riguardante l'ordinanza del sindaco sul risparmio idrico;

RITENUTO, pertanto, che la diffusione/pubblicazione sul citato profilo Facebook del periodico oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie la rimozione dal profilo Facebook in questione del periodico "*Il Corriere della Repubblica di Bosgattia*" oggetto di sanzione;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Corbola (RO) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione/diffusione in data 7 agosto 2022 sul profilo Facebook del periodico "*Il Corriere della Repubblica di Bosgattia*", edizioni n. 1 e n. 2, e di rimuovere il periodico. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle*

Comunicazioni - Direzione Servizi Media”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Corbola, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba